

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA LE REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE,
VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER REGOLARE D'INTESA L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CONCERNENTI LA NAVIGAZIONE LACUALE
IN SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA NONCHE'
LA GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI
DI NAVIGAZIONE SUI LAGHI MAGGIORE,
DI COMO E DI GARDA**

Premesso che:

- con l'art. 97 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state dettate disposizioni per il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di navigazione interna e porti lacuali;

- con il successivo art. 98 dello stesso D.P.R. n. 616/77, è stato previsto che, nel caso i servizi stessi interessino territori finitimi di più Regioni, le predette funzioni siano da esercitare mediante intesa tra Regioni interessate, ovvero mediante gestioni comuni anche in forma consortile, e che, inoltre, la gestione governativa per la navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda è da trasferire alle Regioni territorialmente competenti previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, salva la competenza dello Stato in relazione ai rapporti internazionali riguardanti la navigazione sul Lago Maggiore;

- con l'art. 2 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, i servizi di che trattasi sono stati altresì trasferiti alla Provincia Autonoma di Trento per la parte di competenza;

- allo scopo di verificare lo stato che, tanto dal punto di vista tecnico che economico, hanno raggiunto i servizi di navigazione, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - ha svolto, sin dal 1983, adeguata ricognizione volta ad accertare tanto le condizioni in cui si trovavano i servizi all'epoca della loro assunzione in gestione governativa, e quindi le opere e forniture realizzate anteriormente e successivamente all'emanazione del predetto D.P.R. 616/77, quanto il livello raggiunto dal punto di vista delle condizioni economiche di esercizio;

- dalla predetta ricognizione sono risultate conseguite le due condizioni poste dalla legge in quanto, sotto l'aspetto tecnico, è da ritenersi soddisfacente il grado di ammodernamento e potenziamento raggiunto dagli impianti e natanti, mentre dal punto di vista economico, la gestione può considerarsi risanata in quanto il coefficiente di esercizio, di circa due, è da ritenere congruo per il settore dei trasporti pubblici di persone;

- in tal senso si è espresso il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - con nota n. 2973 del 10 giugno 1986 comunicando, pertanto, che sono da considerare maturate le condizioni previste dalle citate disposizioni per il trasferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia Autonoma di Trento delle competenze in materia di servizi

di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda, invitando i predetti Enti a pervenire ad una opportuna preliminare intesa per il mantenimento dell'attuale unitarietà della gestione aziendale agli effetti della migliore efficienza tanto sul piano tecnico che commerciale;

- nella richiamata comunicazione ministeriale del 10 giugno 1986 risultano indicate le percentuali di competenza di ciascuna Regione e Provincia in funzione degli introiti del tariffario rivierasco, così attribuite:

Regione Lombardia	57,80%
Regione Piemonte	33,20%
Regione Veneto	6,50%
Provincia Autonoma di Trento	2,50%

mentre per gli effetti dell'Ente di gestione, la partecipazione delle Regioni e Provincia interessate viene stabilita nelle seguenti quote:

Regione Lombardia	48 %
Regione Piemonte	34 %
Regione Veneto	15,50%
Provincia Autonoma di Trento	2,50%

- con apposite leggi regionali e provinciali sono state approvate norme uniformi circa le modalità istituzionali, amministrative e finanziarie relative all'esercizio di intesa delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda;

- tutto ciò premesso e considerato;

- richiamata la legge regionale della Regione Lombardia;

- richiamata la legge regionale della Regione Piemonte;

- richiamata la legge regionale della Regione Veneto;

- richiamata la legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento;

tra

- a) il sig., nato a, il; in rappresentanza della Regione Lombardia; codice fiscale
- b) il sig., nato a, il; in rappresentanza della Regione Piemonte; codice fiscale
- c) il sig., nato a, il; in rappresentanza della Regione Veneto; codice fiscale
- d) il sig., nato a, il; in rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento; codice fiscale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1°

(esercizio d'intesa delle funzioni amministrative)

A seguito dell'attuazione da parte del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - degli adempimenti previsti agli artt. 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 2 del D.P.R. 19 novem-

bre 1987, n. 527, concernenti il trasferimento alle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia Autonoma di Trento dei servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda, l'esercizio d'intesa delle relative funzioni amministrative è disciplinato dalle norme di cui alla presente Convenzione.

2°

(durata ed efficacia dell'intesa)

1 gennaio 1990

Le disposizioni oggetto della presente intesa - che ha la durata di trenta anni - decorrono dal 1° gennaio 1990 ovvero dal successivo momento in cui sarà operativo il trasferimento dei servizi di cui all'art. 1.

Ogni integrazione o modifica delle dette disposizioni interverrà con l'osservanza delle medesime forme e modalità.

3°

(Comitato interregionale d'intesa)

Al coordinamento delle funzioni amministrative viene preposto un Comitato interregionale per la navigazione lacuale composto dagli Assessori ai Trasporti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e Provincia Autonoma di Trento o dai loro delegati.

Il Comitato esprime indirizzi sulle questioni concernenti gli atti di concessione, proroghe e rinnovi; l'approvazione di progetti relativi a lavori per nuovi impianti; l'acquisto, costruzione di attrezzature e mezzi nautici; gli interventi finanziari a ripiano delle perdite di esercizio o per investimenti patrimoniali; le tariffe; i programmi di esercizio che consentano di conseguire l'integrazione intermodale fra i servizi lacuali ed i servizi di sponda.

Per la validità delle sue decisioni è richiesta l'unanimità dei voti dei componenti; gli indirizzi del Comitato vengono attuati, con deliberazioni conformi, dalle Giunte Regionali e Provinciale competenti o, per la parte di competenza, dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente di gestione.

Le funzioni di segreteria concernenti gli atti e le attività del Comitato sono assicurate dalla Regione Lombardia.

4°

(gestione unitaria dei servizi di navigazione)

I servizi di navigazione sono assicurati attraverso una gestione unitaria con sede a Milano e distinte direzioni di esercizio per i tre laghi.

5°

(Società di gestione)

Le Regioni e la Provincia affideranno in concessione, secondo le rispettive competenze, i servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda ad una Società per azioni a totale partecipazione pubblica con capitale sottoscritto interamente dalle Regioni e dalla Provincia interessate, ovvero da altra Società per azioni i cui titoli siano da ciascuna Regione e Provincia posseduti in maggioranza assoluta.

L'assemblea e i Consigli di Amministrazione saranno formati dai rappresentanti designati dalle Regioni e Provincia nonché dal Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. - in funzione della residua

competenza statale concernente i rapporti internazionali connessi con la navigazione sul Lago Maggiore.

Le quote di partecipazione al capitale sociale saranno così attribuite:

- Regione Lombardia	48 %
- Regione Piemonte	34 %
- Regione Veneto	15,50%
- Provincia Autonoma di Trento	2,50%

Il Consiglio di Amministrazione sarà costituito da n. 17 membri, così attribuiti:

- Regione Lombardia	n. 7
- Regione Piemonte	n. 5
- Regione Veneto	n. 3
- Provincia Autonoma di Trento	n. 1
- Ministero Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.	n. 1

Il Collegio Sindacale sarà costituito da n. 5 membri effettivi, più n. 2 supplenti.

I 5 membri effettivi saranno designati 1 ciascuno dalla Giunta Regionale delle Regioni Lombardia, Piemonte, e Veneto, 1 dalla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento ed 1 dal Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato.

I 2 Sindaci supplenti saranno designati 1 dalla Giunta della Regione Lombardia ed 1 dal Ministero del Tesoro.

6°

(ulteriori servizi lacuali)

Le Regioni e Provincia interessate potranno attribuire alla Società di gestione di cui al punto 5° ulteriori concessioni di navigazione lacuale di loro esclusiva competenza, i cui conti economici saranno da tenere separatamente e per i quali le Regioni e la Provincia interessate assicureranno individualmente il ripiano delle eventuali perdite.

7°

(norma finanziaria)

I fondi, sia per l'esercizio corrente che per gli investimenti patrimoniali, assegnati dallo Stato alle Regioni interessate ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, restano vincolati alle esigenze dei servizi di navigazione sui Laghi Maggiore, di Como e di Garda.

Le Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto trasferiranno annualmente alla Società di gestione - per le incombenze di cui al punto 4° e con la stessa cadenza con la quale i fondi saranno loro accreditati dallo Stato - le somme di cui al comma precedente.

Per i fini di cui al secondo comma, la Provincia Autonoma di Trento trasferisce alla Società di gestione un'assegnazione annuale da quantificare in funzione della quota di partecipazione della Provincia stessa alle spese di gestione determinate con i criteri di cui al successivo comma.

Per eventuali ulteriori perdite di esercizio relative ai servizi sui predetti tre laghi, le Regioni e la Provincia di Trento potranno disporre ulteriori interventi di sostegno finanziario in proporzione alla rispettiva quota di incidenza del traffico riferita a ciascun lago.

8°

(conferimento di beni ed attrezzature)

I beni immobili e mobili, le attrezzature e le scorte di magazzino, trasferiti alle Regioni e Provincia per assicurare la continuità e regolarità dei servizi, saranno affidati in comodato gratuito alla Società di gestione in sede di concessione.

9°

(controversie)

Ove insorgano questioni per la interpretazione e per l'esecuzione della presente Convenzione, le parti convengono di rimettere la soluzione ad un Collegio arbitrale di 5 membri, uno ciascuno designato dalle Regioni e Provincia interessate ed il 5° - con funzioni di Presidente - dal Ministero dei Trasporti.

Il Collegio arbitrale si pronuncerà entro 60 giorni dalla costituzione con lodo vincolante per le parti.